



GRUPPO FOS

soluzioni ad alta tecnologia

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI**

DI

FOS S.P.A.

CONVOCATA PER IL GIORNO

**28/04/2021 ORE 15.00 per l'ordinaria e alle ore 17.00 per la
straordinaria - IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**05/05/2021 ORE 15.00 per l'ordinaria e alle ore 17.00 per la
straordinaria – IN SECONDA CONVOCAZIONE**

(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F.)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FOS S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 28 APRILE 2021, IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 5 MAGGIO 2021, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di FOS S.p.A. (**FOS**, la **Società** o l'**Emittente**) Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, che si terranno rispettivamente presso la sede amministrativa della Società, in Genova, Via Milano 166 N/r/ presso lo Studio del Notaio Guglielmoni, in Genova, Via XX Settembre 3/16, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ordine del giorno

parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 30 aprile 2020 per la parte non eseguita; delibere inerenti e conseguenti;
3. Conferimento incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 6, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23 e 26 del testo di Statuto sociale di FOS S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

*** **

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di Euro 527.221, che Vi proponiamo di destinare:

- per Euro 26.361 a riserva legale;
- per Euro 500.860 a utili portato a nuovo.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.gruppofos.it (sezione *Investor Relations/Documenti Societari*).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FOS S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro 527.221 come segue:

- *Euro 26.361 a riserva legale; e*
- *Euro 500.860 a utili portato a nuovo*

- di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”

2. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 30 aprile 2020 per la parte non eseguita; delibere inerenti e conseguenti.

Egredi Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre alla Vostra approvazione l'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ, nonché dell'art. 132 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob"). Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'assemblea, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto. Si ricorda che la Società attualmente detiene n. 68.250 azioni proprie in portafoglio in relazione alle quali verrà formulata richiesta all'Assemblea di autorizzazione alla disposizione delle stesse.

E' intenzione della Società proporre la revoca del piano precedentemente autorizzato in data 30 aprile 2020, per la parte non ancora eseguita e riproporre l'autorizzazione per un secondo piano di cui al seguito:

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire di acquistare e disporre delle azioni proprie, per dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente – ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR") e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR – per, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti fini:

- sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato;
- nell'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di *stock-option* e/o nella possibilità di implementare piani di *stock-grant*;
- nell'utilizzo delle azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;

- nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

La richiesta di autorizzazione prevede altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi inclusi il MAR e il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 (il "Regolamento Delegato"), nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Si precisa preliminarmente che il capitale sociale sottoscritto e versato, pari ad Euro 1.555.375, è attualmente rappresentato da n. 6.221.500 azioni ordinarie (ISIN: IT0005388217) senza indicazione del valore nominale. Attualmente vi sono altresì n. 1.555.375 warrant in circolazione. La Società detiene n. 68.250 azioni proprie in portafoglio.

L'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio medesimo, sino ad un numero massimo che, considerando le azioni FOS di volta in volta detenute dalla Società e dalle Società da essa controllata, non sia superiore al 3% del capitale della Società e per un controvalore massimo di euro 350.000. Gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia e nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

A tale riguardo si rinvia al progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 (disponibile nella sezione "Investor Relations/Documents Societari" del Sito Internet), assumendo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'autorizzazione comporterà, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio. Si sottolinea, in tal senso, che le azioni proprie potranno anche essere utilizzate come provvista di un eventuale piano di incentivazione a lungo termine dei manager e/o dipendenti del Gruppo.

La disposizione potrà avvenire anche mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di prestito

titoli). In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'art. 2357-ter, ultimo comma, cod. civ. e dei principi contabili applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare, prima di procedere a ciascun acquisto di azioni per le finalità indicate in precedenza, il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto la legge pro tempore vigente.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione sarà conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi, vale a dire il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio potrà procedere alle operazioni di acquisto in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Di converso, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà della Società viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie. Restano ferme le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea, dell'8 marzo 2016.

Corrispettivo minimo e massimo delle azioni da acquistare

Quanto ai corrispettivi minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare, il prezzo di acquisto dovrebbe essere individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3, comma 2, del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Resta inoltre fermo che non sarà possibile, nel dare esecuzione al programma di riacquisto di azioni proprie, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni FOS nei 20 giorni di negoziazioni precedenti nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Per quanto riguarda l'alienazione o gli altri atti di disposizione delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre e/o utilizzare, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in

tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea per le finalità sopra indicate, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

Modalità secondo le quali verranno effettuati gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie

L'effettuazione degli acquisti avverrà sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie, garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del Regolamento MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile.

Quanto agli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, essi potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita, attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del Capitale Sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FOS S.p.A.:

- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

(i) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta i Consiglieri di Amministrazione pro tempore ad effettuare, in nome e per conto di FOS S.p.A., operazioni di acquisto, di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie FOS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate non sia superiore al 3% del capitale sociale e per un controvalore massimo acquistato di Euro 350.000, stabilendo che:

a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;

b. l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti AIM Italia, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;

c. delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;

d. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni FOS nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo modalità che consentano il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e in ogni caso ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

e. l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;

(ii) di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte o di altre azioni di proprietà di FOS S.p.A., tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti.”

3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

In concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di FOS S.p.A. scade l'incarico conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo FOS per il triennio 2018-2020. In considerazione di tale scadenza, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2021-2023.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver dato avvio ad una procedura di selezione della società di revisione, richiedendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo FOS per il triennio 2021-2023 i sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

L'unica offerta pervenuta, che resta depositata agli atti della Società, è stata prontamente messa a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà quindi all'Assemblea ordinaria la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in merito al conferimento all'assegnataria dell'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci individuali di FOS S.p.A. e dei bilanci consolidati del Gruppo FOS, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi compresi tra il 2021 ed il 2023, riportata in allegato alla presente.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FOS S.p.A.:

- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,*

delibera

- *di conferire l'incarico di revisione legale, con particolare riferimento al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, per gli anni sociali 2021, 2022 e 2023, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;*

- *di approvare l'offerta economica della società Deloitte & Touche S.p.A. per euro 20.000, così strutturata:*
 - a) *per la revisione contabile del bilancio di esercizio della società FOS (per euro 6.000) e per la verifica del regolare controllo contabile (per euro 3.000): totale euro 9.000*
 - b) *Per revisione contabile limitata senza emissione di specifica relazione sulla controllata InRebus Technologies S.r.l. (per euro 2.000)*
 - c) *In aggiunta per la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo FOS: (per euro 9.000)*

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 6, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23 e 26 del testo di Statuto sociale di FOS S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per approvare talune modifiche al testo di Statuto sociale della Società, come di seguito illustrato.

Proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale

La proposta di modifica e integrazione dell'articolo 6 è finalizzata a prevedere la possibilità, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 cod. civ., di deliberare un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 6 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6 Capitale sociale e azioni	Articolo 6 Capitale sociale e azioni
Il capitale sociale ammonta a Euro 1.555.375 ed è diviso in n. 6.221.500 azioni senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare	Il capitale sociale ammonta a Euro 1.555.375 ed è diviso in n. 6.221.500 azioni senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale

<p>individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.</p> <p>L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.</p>	<p>preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.</p> <p>L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.</p>
--	---

Proposte di modifica dell'articolo 11 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 11 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 11 Recesso	Articolo 11 Recesso

<p>I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.</p> <p>Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2, c.c..</p> <p>Qualora le azioni siano negoziate su AIM Italia, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.</p> <p>Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter, comma 4, c.c., il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art. 2437-ter, comma 2, c.c., fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.</p>	<p>I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.</p> <p>Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2, c.c..</p> <p>Qualora le azioni siano negoziate su AIM Italia, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.</p> <p>Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter, comma 4, c.c., il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art. 2437-ter, comma 2, c.c., fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.</p>
--	--

Le proposte di modifica e integrazione dell'articolo 14 sono finalizzate ad adeguare la previsione statutaria in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato con avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 17857 del 6 luglio 2020, ai sensi del quale gli emittenti già quotati sono tenuti ad adeguarsi entro il 30 giugno 2021.

In particolare, l'articolo 14, relativo al richiamo volontario della disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto prevista dal TUF, sarà sostituito interamente con una nuova formulazione, al fine di allineare il *wording* alla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 14 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Articolo 14</p> <p align="center">Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio</p>	<p align="center">Articolo 14</p> <p align="center">Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio</p>
<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione emanati da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 , 108, 109 e 111 del TUF) (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia anche quali richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia, ivi inclusa la redazione a cura della società del "comunicato dell'emittente").</p> <p>Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo, salvo diversa inderogabile norma di legge, sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12</p>	<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi,</p>

(dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Il periodo di adesione alle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sull'intera partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo al socio. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile

modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su AIM Italia.

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di

<p>per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio dei probiviri in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del 7 principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio dei probiviri, la questione ad un solo membro del collegio dei probiviri. La società, i suoi soci e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 18, sentita Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>	<p>acquisto dagli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – e non per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>
--	---

Proposta di modifica dell'articolo 16 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 16 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Articolo 16 Intervento e voto</p>	<p align="center">Articolo 16 Intervento e voto</p>
<p>Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p>	<p>Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video</p>

<p>Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p>	<p>collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p> <p>Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p>
--	--

Proposte di modifica dell'articolo 18 dello Statuto sociale

Le proposte di modifica e integrazione dell'articolo 18 sono finalizzate ad adeguare la previsione statutaria in materia di revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato con avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 17857 del 6 luglio 2020, ai sensi del quale gli emittenti già quotati sono tenuti ad adeguarsi entro il 30 giugno 2021.

In particolare, l'articolo 18, relativo alla competenza dell'assemblea, sarà integrato con specifico riferimento alla disciplina della revoca dalle negoziazioni, al fine di allineare il *wording* alla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 18 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 18 Maggioranze	Articolo 18 Maggioranze
<p>Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.</p> <p>Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un</p>	<p>Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.</p> <p>Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di</p>

“reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull’AIM Italia delle azioni della società.

Le delibere che comportino l’esclusione o la revoca delle azioni della società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell’ipotesi in cui, per effetto dell’esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano o su un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull’AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo.

Ove la società richieda a Borsa Italiana la revoca dall’ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall’assemblea dell’Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell’Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell’ipotesi in cui, per effetto dell’esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell’Unione Europea o su di un sistema multilaterale di

	<p>negoziato registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p>
--	--

Proposta di modifica dell’articolo 20 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all’articolo 20 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 20</p> <p>Numero, durata e compenso degli amministratori</p>	<p>Articolo 20</p> <p>Numero, durata e compenso degli amministratori</p>
<p>La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.</p> <p>Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, a discrezione dell’assemblea.</p> <p>Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i</p>	<p>La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.</p> <p>Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, a discrezione dell’assemblea.</p> <p>Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due</p>

<p>requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.</p> <p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.</p> <p>All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.</p>	<p>amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF. Almeno uno di questi deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.</p> <p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.</p> <p>All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.</p>
---	---

Proposta di modifica dell'articolo 21 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 21 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Articolo 21 Nomina degli amministratori</p>	<p align="center">Articolo 21 Nomina degli amministratori</p>
<p>La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 o più membri. Le liste e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta</p>	<p>La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 o più membri, fermo restando che almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o</p>

assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto il consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF che viene invece tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non è

valutati positivamente dal Nominated Adviser. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il

collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore indipendente, ovvero di 2 qualora il consiglio di amministrazione sia formato da 7 o più amministratori, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di

tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto il consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF che viene invece tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore indipendente, ovvero di 2 qualora il consiglio di amministrazione sia formato da 7 o più amministratori, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

<p>Amministrazione ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.</p>	<p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.</p> <p>In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.</p>
--	---

Proposta di modifica dell'articolo 23 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 23 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 23 Deliberazioni del consiglio</p>	<p>Articolo 23 Deliberazioni del consiglio</p>
<p>Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne</p>	<p>Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché</p>

<p>venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.</p> <p>Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	<p>quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.</p> <p>Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p>
--	---

Proposta di modifica dell'articolo 26 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 26 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Articolo 26 Organo di controllo</p>	<p align="center">Articolo 26 Organo di controllo</p>
<p>La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.</p> <p>I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.</p> <p>I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, altresì, da una numerazione progressiva.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data</p>	<p>La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.</p> <p>I sindaci devono possedere i requisiti professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e gli ulteriori requisiti di legge.</p> <p>I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, altresì, da una numerazione progressiva.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della</p>

successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore vigente; (iii) il curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore vigente; (iii) il curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e (iv) ogni altra

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio

ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di

<p>Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.</p> <p>L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.</p>	<p>ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.</p> <p>L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.</p>
--	---

Si segnala che le modifiche statuarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente

proposta di deliberazione

“L’Assemblea degli azionisti di FOS S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:

- dell’illustrazione del Presidente,*
- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno,*

delibera

- di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche dell’articolo 6 – (capitale sociale e azioni), 11 – (recesso), 14 – (disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio), 16 – (intervento e voto), 18 – (maggioranze), 20 – (numero, durata e compenso degli amministratori), 21 – (nomina degli amministratori), 23 – (deliberazioni del consiglio) e infine 26 – (organo di controllo), secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l’effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

Genova, 13 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Brunello Botte